

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DELLE COSE USATE

L’anno _____ addì _____ del mese di _____ in Camponogara (Ve), nella residenza comunale sita in p.zza Mazzini n. 1

TRA il COMUNE DI CAMPONOGARA, C.F.00662440270, rappresentato da _____ in qualità di _____;
e _____ che interviene nella presente convenzione quale _____ dell’Associazione _____ C.F. _____ con sede in _____ via _____;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21.05.2020 avente ad oggetto “*Istituzione mercatino dell’antiquariato e del collezionismo – approvazione Regolamento*” il Comune ha istituito il Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e delle cose usate, da svolgersi ogni prima domenica del mese a Camponogara in piazza Mazzini, con specializzazione merceologica le cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d’epoca, oggetti da collezione e d’antiquariato;
 - con la precitata D.C.C. n. 25/2020 sono stati previsti n. 60 posteggi dei quali n. 30 riservati agli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e n. 30 riservati a operatori non professionali (c.d. hobbisti) che vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 07/03/2024 sono stati forniti puntuali indirizzi per l’affidamento della gestione del mercatino in oggetto mediante selezione pubblica;
 - con determinazione del Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio n. ____ del ____ sono stati approvati il bando di selezione, lo schema della presente convenzione ed il modello di domanda;
 - con determinazione del Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio n. ____ del ____ si è provveduto all’aggiudicazione a favore di _____
- Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto e durata della Convenzione

Con la presente convenzione vengono stabiliti i contenuti e le condizioni relative all’affidamento a titolo gratuito all’ _____ da parte del Comune di Camponogara l’organizzazione e gestione del Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e delle cose usate che si svolge ogni prima domenica del mese a Camponogara – Piazza Mazzini.

La presente convenzione ha durata di 36 mesi.

Art. 2 – Obiettivi

Lo scopo della presente è quello di regolamentare il rapporto tra il Comune di Camponogara e _____ a cui è affidata la gestione del Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e delle cose usate per assicurare la buona riuscita dello stesso, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e delle cose usate approvato con D.C.C. n. 25 del 21.05.2020.

Art. 3 – Servizi oggetto dell'affidamento

Il soggetto gestore dovrà provvedere, secondo le modalità di seguito specificate, ad organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune.

Le aree individuate per lo svolgimento del Mercatino e riservate rispettivamente agli operatori professionali ed agli operatori non professionali che vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale (hobbisti), sono evidenziate nella planimetria allegata alla presente convenzione.

I posteggi riservati agli operatori professionali saranno occupati dai titolari di autorizzazione/concessione decennale di posteggio nel Mercatino, rilasciate dal Comune di Camponogara ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 10/2001 e dell'art. 8 del Regolamento, i cui nominativi verranno comunicati al gestore al termine della selezione pubblica.

I posteggi riservati agli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti), i cui nominativi verranno comunicati al gestore, sono assegnati dal Comune secondo le procedure di cui all'art. 9 del Regolamento.

I posteggi riservati agli operatori professionali vacanti alla data della stipula della presente Convenzione o che risultassero liberi alle ore 7.30 della domenica in cui si svolge il Mercatino, saranno assegnati dal gestore ad operatori professionali non concessionari che siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato stesso, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento. Il possesso dei requisiti che consentono il regolare esercizio dell'attività di vendita da parte degli operatori professionali sarà comprovato dai singoli partecipanti tramite autocertificazione resa nelle forme di legge. Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate all'art. 6 della Parte III della D.G.R. n. 2113/2005.

I posteggi riservati agli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti), che risultano liberi alle ore 7.30 del giorno di mercato, saranno riassegnati temporaneamente agli hobbisti in possesso di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/2001, secondo l'ordine di precedenza dato dalla graduatoria di priorità (per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione), secondo le modalità previste da art. 10 del Regolamento.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate nella D.G.R. n. 2956 del 09/11/2001.

E' vietata l'occupazione dei posteggi riservati agli operatori professionali da parte degli hobbisti e viceversa.

Al termine di ogni Mercatino il gestore dovrà trasmettere al Comune un elenco degli operatori intervenuti al Mercatino stesso, suddivisi tra operatori professionali e hobbisti e le autocertificazioni del possesso dei requisiti sottoscritte dagli operatori professionali.

Il gestore dovrà inoltre provvedere alla riscossione del canone unico di concessione per l'occupazione delle aree relativamente alle occupazioni temporanee, (riferite sia ad operatori professionali che agli hobbisti) e provvedere tempestivamente, comunque entro e non oltre 10 giorni dalla giornata di svolgimento del mercatino, al suo versamento a favore del Comune, secondo le modalità di legge.

Per le occupazioni soggette a concessione dovrà invece provvedere il soggetto titolare della stessa. Il gestore è tenuto inoltre a:

- verificare che su tutti i prodotti esposti nei singoli banchi siano indicati i prezzi di vendita;
- consentire l'utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza permettere la presenza di soggetti non autorizzati;
- verificare che ciascun espositore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l'area che è stata utilizzata libera e pulita, collocando i rifiuti in appositi contenitori;
- attuare misure per controllare a campione l'autenticità dei prodotti in vendita, in particolare di quelli appartenenti alla categoria dell'antiquariato, nonché il decoro di cose vecchie ed usate e degli oggetti da collezione;
- controllare che, nel corso dello svolgimento del mercato, non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio al deflusso delle persone o alla circolazione dei mezzi di soccorso;
- segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
- osservare la normativa in materia di sicurezza mediante predisposizione ed applicazione di un apposito Piano;

Art. 4 – Obblighi del Comune

Rimangono di esclusiva competenza del Comune:

- il rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale di posteggio agli operatori professionali di cui all'art. 9 comma 1 della L.R. 10/2001 e art. 8 del Regolamento del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvato con D.C.C. n. 67/2016;
- il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali, di cui all'art. 9 comma 4 lett. a) della L.R. 10/2001 ed assegnazione dei posteggi agli operatori ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvato con D.C.C. n. 25/2020;
- l'attività di vigilanza ed in particolare la timbratura del tesserino di riconoscimento degli hobbisti e la verifica dell'elenco dei beni posti in vendita.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dei servizi.

L'attività di gestione del mercatino deve essere effettuata senza scopo di lucro.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area del mercatino. Lo svolgimento del mercatino deve avvenire senza oneri per il Comune.

Art. 6 – Risoluzione e recesso

La Convenzione può essere risolta per recesso unilaterale da parte del Comune, da comunicare al gestore, mediante raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

E' fatta salva la facoltà del Comune di risolvere per inadempimento la presente Convenzione nei casi di gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, fatto salvo in ogni caso il proprio diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora il Comune intenda avvalersi della presente clausola, contesterà l'inadempienza riscontrata al gestore, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il Comune dispone la risoluzione della Convenzione.

Il gestore potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di 120 giorni, da comunicare al Comune con lettera raccomandata.

Art. 7 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia.

Art. 8- Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.03.2003 sulla tutela e riservatezza dei dati personali e GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, con la sottoscrizione della presente convenzione il gestore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del gestore sono qualificati “incaricati del trattamento” dei dati personali. Il gestore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nell'affidamento e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione dei dati non più utili per le finalità proprie. Il gestore s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Camponogara, Piazza Mazzini n. 1 – Camponogara (VE).

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di Camponogara il Responsabile del Settore

Per il Gestore il Responsabile
